

Avv. Francesco Maria Mantovani
Consulente legale Anaa Assomed

La trasparenza del dirigente sanitario: tanto tuonò che piovve

L'art. 13 D.lgs. 97/2016 ha introdotto all'art. 14 D.lgs. 33/2013, un comma 1 bis, che estende a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni gli obblighi di pubblicazione di cui al precedente comma 1 del medesimo art. 14

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”

Il comma 1 dell'art. 14 D.lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione, tra gli altri dati, delle “dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto” (lett. f), vale a dire delle dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, delle azioni e quote di partecipazione in società, delle funzioni di amministratore e sindaco svolte nell'ambito di società, dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta IRPEF. Sulla base di tale disposizione, le Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale hanno richiesto ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari di fornire i dati sensibili relativi alla loro situazione reddituale e patrimoniale.

Tale richiesta appare infondata alla luce della speciale disciplina per il Servizio sanitario nazionale dettata dall'art. 41, commi 2 e 3, D.lgs. 33/2013.

In particolare, il comma 2 di quest'ultimo articolo prevede che “Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi

compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento”.

Il successivo comma 3 recita che “Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell', si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario”.

L'art. 15 D.lgs. 33/2013 non vi è alcuna menzione in merito a dati patrimoniali e reddituali, bensì è prevista la pubblicazione esclusivamente delle seguenti informazioni: “a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”. In altri termini, il combinato disposto degli artt. 15 e 41, commi 2 e 3, D.lgs. 33/2013 depone per la sussistenza di una normativa speciale derogatoria per il Servizio sanitario nazionale rispetto a quella generale dettata dall'art. 14 del medesimo decreto.

Tale normativa speciale prevede un obbligo di pubblicazione specifico solo a carico dei dirigenti medici, veterinari e sanitari titolari di incarico direttivo di struttura, e nel cui oggetto non rientrano i dati reddituali e patrimoniali previsti invece dall'art. 14 D.lgs. 33/2013.

La stessa Anac aveva riconosciuto la sussistenza di tale disciplina speciale, sebbene l'abbia imputata ad un difetto di coordinamento tra l'originario testo del D.lgs. 33/2013 e le successive modifiche, invitando espressamente il legislatore ad estendere l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali anche alla dirigenza sanitaria.

In mancanza di un intervento del legislatore sul punto, l'Anac si è addirittura sostituita a quest'ultimo, imponendo comunque alle Amministrazioni pubbliche di applicare alla dirigenza sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali, in relazione ad una generica esigenza di parità di trattamento tra la prima categoria e gli altri dirigenti pubblici.

Al riguardo, il concetto di parità di trat-

tamento legislativo costituisce un corollario del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e consiste nell'obbligo per la legge di regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse (cfr. Corte cost., sent. n. 96 del 1980). Tuttavia, per la stessa giurisprudenza costituzionale, la disparità di trattamento legislativo può trovare giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate (cfr. Corte cost., sent. n. 340 del 2004).

Pertanto, la diversità di trattamento in materia di trasparenza tra dirigenti sanitari e la restante dirigenza pubblica è ampiamente giustificabile in base alla peculiarità della prima, in cui il ruolo dirigenziale è attribuito anche in mancanza di una posizione apicale direttiva, al contrario degli altri ruoli della dirigenza (statale, regionale, ecc.). La stessa Anac ha dimostrato di essere consapevole, atteso che, da ultimo, ha escluso dall'obbligo di comunicazione dei dati in esame i dirigenti sanitari senza funzioni direttive di strutture.

In verità, non si comprende tanta insistenza dell'Anac nel voler imporre ai dirigenti sanitari un obbligo che la stessa Autorità ha criticato in via generalizzata con riferimento all'intera dirigenza pubblica, affermando che darebbe un risultato “in termini di trasparenza certamente trascurabile tenuto conto che viene previsto l'obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica”. Alla fine è dovuta intervenire la giurisprudenza.

Il Tar Lazio ha rilevato come l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali a carico della dirigenza pubblica sembra fondatamente porsi in contrasto con la Costituzione e la normativa comunitaria.

Tale pronuncia ha costretto l'Anac a sospendere l'adempimento dell'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di acquisire e pubblicare i dati sensibili dei propri dirigenti.

Tuttavia, la vicenda è ancora ben lontana dal risolversi, atteso che solo una pronuncia della Corte costituzionale potrà mettere la parola fine all'attuale situazione di assoluta incertezza in merito all'applicazione dell'art. 14 D.lgs. 33/2013.